



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE 5 - AMBIENTE - RACCOLTA DIFFERENZIATA

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 12/05/2026

Responsabile del Procedimento GATTINARI GIORGIO
Dirigente competente: CURCI RENATO

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE 2026

Visto il R.D. 30.03.1942, n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15.02.1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;

Vista la Legge Regione Lazio 19.12.1995, n. 59 in materia di sub-delega ai Comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale;

Vista la Legge Regione Lazio 06.08.1999, n. 14 in materia di organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

Vista la Legge Regione Lazio 6 Agosto 2007 n. 13, in materia di organizzazione del sistema turistico laziale e di modifica alla L.R. 6 agosto 1999, n. 14, e s.m.i. L.R. n. 8 del 26.06.2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto la sub-delega di compiti e funzioni amministrative ai Comuni in materia di demanio marittimo ai fini turistici e ricreativi;

Visto il Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016, avente oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

Vista la Legge del 05.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone diversamente abili;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689 avente per oggetto "Modifiche del sistema penale";

Visto il D.P.R. 8.06.1982, n. 470 avente per oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";

Visto il D.Lgs 03.06.2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 relativo alla "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'art. 4 della legge 15.03.1997 n. 59";

Vista la Circolare n. 120 del 25.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

Vista la Legge Regionale Lazio del 29.11.2006 n. 21 in materia di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 116 del 30 maggio 2008;

Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma, n. 66/2025 del 09.05.2025 in materia di sicurezza balneare;

Preso atto che la Capitaneria di Porto di Roma ha confermato la validità dell'Ordinanza n. 66/2025 del 09.05.2025 anche per la stagione balneare 2026;

Viste le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Roma n. 56/2014 del 29.05.2014, n. 52/2024 del 06.06.2024 e integrazione n. 63/2025 del 30.04.2025;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 14.05.2025 avente per oggetto "DIVIETO DI BALNEAZIONE FOSSI AREE LITORALE DI TORVAIANICA ANNO 2025 E DIVIETO PERMANENTE DI BALNEAZIONE DELL'AREA "IT012058079006" DENOMINATA "250 METRI A SINISTRA DEL FOSSO DI RIO TORTO";

Vista la legge n.241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge n.217 del 15.12.2011 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010";

Visto il Decreto Legge 21/05/2025 n.73, convertito con Legge 18/07/2025 n.105, ed in particolare l'art. 6 comma 2, con il quale viene stabilita la durata della stagione balneare a livello nazionale (dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno), fatta salva la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di anticipare o posticipare l'inizio e la fine di una settimana;

Visto che la suddetta normativa prevede che *"al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.224 del 16/04/2026, relativa alla sicurezza delle acque di balneazione;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 04.10.2018, avente ad oggetto "Approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.) del Comune di Pomezia", pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio n. 96 del 27.11.2018, Supplemento n. 1;

Ritenuto necessario disciplinare l'utilizzo delle aree demaniali marittime, l'esercizio delle attività turistico-ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza amministrativa e territoriale di questo Ente;

Sentito il Comandante dell'Ufficio Locale Marittimo di Torvajonica e ferma restando la competenza della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Roma che, con propria Ordinanza, provvede a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e l'attività di assistenza e salvataggio negli spazi in concessione e negli spazi lasciati alla fruibilità pubblica;

Sentite le locali organizzazioni di imprese balneari, le associazioni commerciali e di categoria;

Considerato che:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 288 del 08/03/2002 la zona di Torvaianica è stata riconosciuta quale località a prevalente economia turistica, ai sensi dell'art. 32 della L. R. n.3/99;
- successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 186 del 19/03/2004 tale riconoscimento è stato esteso all'intero territorio della Città di Pomezia;
- la valorizzazione del territorio investe molteplici aspetti, tra i quali lo svolgimento di attività di intrattenimento che contribuiscono a rendere maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti in genere all'interno dei locali, ponendosi come importante presupposto per l'ottimizzazione della proposta degli stessi

Considerato che durante la stagione estiva vi è un considerevole aumento del numero di intrattenimenti e manifestazioni che contribuiscono alla promozione e rivitalizzazione sociale e commerciale del territorio;

Ritenuto opportuno disciplinare questa tipologia di attività per evitare disturbi alla quiete pubblica derivante dal perdurare delle emissioni sonore;

Ricordato infine che per gli spettacoli e i trattenimenti, il titolare dovrà essere in possesso di titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS e preliminarmente il locale dovrà essere dichiarato agibile allo scopo ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 e segg. del Regolamento del TULPS, in seguito alla verifica della CCVLPS o con asseverazione di tecnico abilitato per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone;

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447;

Visto il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

Premesso che gli esercenti di pubblici esercizi che intendano svolgere attività di intrattenimento

danzante e di pubblico spettacolo debbono anche essere in possesso del prescritto nulla-osta d'impatto acustico rilasciato dal competente Settore Comunale Tutela dell'Ambiente, ai sensi della legge del 26 ottobre 1995 n. 447, nonché in possesso nella sede dell'attività della relazione di verifica dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, redatta da tecnico competente in acustica ambientale da esibire in sede di controlli da parte delle autorità preposte;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 recante il Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

Visto il Regolamento Acustico Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 102 del 5 Agosto 2003 in materia di inquinamento acustico, il quale prevede, oltre la suddivisione acustica del territorio comunale ("zonizzazione"), che l'esonero dalla presentazione della previsione di impatto acustico non opera nei confronti delle attività qualora utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

Visto il TULPS approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931;

Visto il Regolamento al TULPS approvato con R.D. n. 635 del 06/05/1940;

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono qui integralmente richiamati, la disciplina dell'accesso alle spiagge, l'uso degli arenili e la visuale a mare secondo le seguenti disposizioni:

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le seguenti prescrizioni sono volte a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime del litorale di Torvaianica.

Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell'anno.

Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla sicurezza della balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno

da intendersi automaticamente disapplicate.

ART. 2 DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. Per stagione balneare anno 2026 si intende il periodo che va dal 17 Maggio al 20 Settembre 2026.

Gli orari di balneazione, relativi alla stagione balneare 2026, sono regolamentati come segue:

- Dal 17 Maggio al 20 Settembre, dal lunedì alla domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

Nel suddetto periodo ed orario dovrà essere garantito il servizio di salvataggio da parte dei concessionari, qualora previa comunicazione le aree destinate ai sevizi della balneazione vengano regolarmente attrezzate e utilizzate, secondo quanto disciplinato nel successivo art. 6 della presente ordinanza balneare.

2. Durante la stagione balneare gli orari di balneazione, nel quale gli stabilimenti balneari, pubblici e/o sociali, le colonie marine, le piscine, gli arenili in concessione ed in convenzione, devono garantire il servizio di salvataggio, sono regolamentati come segue:

- Dal 17 Maggio al 20 Settembre, dal lunedì alla domenica dalle ore 09,00 alle ore 19,00.

Al di fuori del suddetto periodo ed orario non è garantito il servizio di sorveglianza e salvataggio.

3. Dopo il 20 settembre 2026, ovvero dopo la chiusura della stagione balneare, ai titolari di concessione demaniale è possibile svolgere solo servizi di elioterapia. I concessionari dovranno comunicare l'apertura all'ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pomezia nonché all'Autorità marittima almeno dieci giorni prima. Ai titolari è concessa la possibilità di non erogare i servizi di salvataggio solo in questa circostanza. I concessionari dovranno issare su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta in più lingue): "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO". I concessionari dovranno assicurare la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a primo soccorso qualora previsto.

ART. 3 OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CHIUSURA E RIAPERTURA DELL'IMPIANTO DI BALNEAZIONE

Le operazioni di allestimento delle strutture, propedeutiche all'apertura delle attività balneari, potranno essere iniziate a decorrere dalla data della presente ordinanza, e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dovranno essere concluse entro il 30 Ottobre 2025. Il Comune di Pomezia eseguirà controlli sull'effettivo montaggio e smontaggio delle strutture ai sensi della presente ordinanza, ogni violazione riscontrata sarà soggetta alle sanzioni del caso. In caso di oggettiva difficoltà, da dimostrare a carico del richiedente, il concessionario potrà richiedere una proroga della data di fine smontaggio non superiore ai 15 giorni, da richiedere con almeno 10 giorni di preavviso (rispetto alla data di fine smontaggio);

Al di fuori del periodo della stagione balneare è consentita l'attività ai soli fini elioterapici, assicurando la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a primo soccorso, come meglio specificato e regolamentato al comma 3 dell'art. 2 della presente ordinanza.

Nel caso che durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.), fatte salve tutte le precauzioni di cui al precedente punto, l'arenile in concessione dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico utilizzando apposita segnaletica.

Il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate dal vento o

dalle mareggiate nei mesi invernali è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario. Nelle operazioni di livellamento non dovranno essere interessate forme dunali o macchia mediterranea presenti nell'area in concessione nonché in quella limitrofa: qualora presenti i concessionari dovranno immediatamente comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale la presenza di tali elementi naturali, in modo tale da concordare con lo stesso gli accorgimenti da adottare.

L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia in concessione, muniti di prescritta assicurazione per responsabilità civile verso terzi, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario; nella comunicazione, da presentare all'inizio della stagione balneare, devono essere indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare.

La pulizia dell'arenile con mezzi meccanici è consentita nella fascia oraria compresa tra le 19,00 e le 9,00 del giorno successivo.

Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, l'arenile in concessione, dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.

ART. 4 PUBBLICITA' DELL'ORDINANZA

La presente Ordinanza deve essere esposta al pubblico, a cura dei concessionari, in maniera ben visibile e per tutta la durata delle attività in essa connessa, all'ingresso di ogni stabilimento balneare pubblico o sociale, delle colonie marine, degli arenili in concessione. La presente Ordinanza verrà affissa, a cura del Comune, in prossimità degli accessi a mare, negli spazi riservati alle affissioni.

ART. 5 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione

E' VIETATO

- a) lasciare unità navali in sosta, ovvero tirare a secco, ancorarle, depositarle anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelle destinate al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) distendere o tinggiare reti da pesca al di fuori dei punti d'approdo regolamentati con Ordinanza Comunale;
- c) occupare con mezzi nautici, ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di arenile (battigia) ampia non meno di metri 5,00 (cinque), destinata esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e salvataggio;
- d) lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie, sdraio, tende od altre attrezzature comunque denominate, al di fuori dell'orario di balneazione e comunque incustodite e/o inutilizzate;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e, previo rilascio di apposita Autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale, di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al supporto dell'attività di pesca professionale, ai quali il transito è consentito esclusivamente nei periodi e negli orari espressamente indicati nell'atto autorizzativo;
- f) transitare e/o sostare con cavalli, ad eccezione dei cavalli dei reparti equestri degli organi di polizia e controllo del territorio, per quanto strettamente necessario;
- g) transitare e/o sostare con le vele da Kite-surf in volo, ad esclusione delle aree appositamente

destinate alla pratica di tale disciplina (art. 10);

h) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica nonché nocimento all'igiene dei luoghi, fatte salve le aree a tale scopo destinate ai sensi di legge e regolarmente approvate dal Comune di Pomezia;

j) esercitare l'attività di commercio ambulante di qualsiasi natura in forma itinerante e fissa, noleggio ambulante di attrezzature balneari e/o natanti, pubblicità, attività promozionali, etc., organizzare giochi, manifestazioni sportive, ricreative senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale;

k) esercitare attività itinerante per la preparazione e la somministrazione di generi alimentari di qualsiasi natura;

l) la vendita itinerante di bevande alcoliche;

m) la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi e di ogni altro prodotto ittico;

n) attività di massaggio e qualsiasi tecnica di decorazione corporea quali tatuaggi, body piercing ecc..;

o) gettare/abbandonare in mare, sugli arenili, nelle aree dunali, nei camminamenti e percorsi annessi rifiuti di qualsiasi genere, bruciare materiali di ogni tipo. Il conferimento dei rifiuti, da parte dei detentori, dovrà avvenire utilizzando i contenitori forniti e posizionati dal Comune su aree pubbliche. Lo stesso dovrà avvenire in conformità alle disposizioni dettate a mezzo delle ordinanze sindacali vigenti in materia ed alle indicazioni fornite dal Gestore dei servizi comunali di igiene urbana;

p) effettuare sia sulle spiagge che sugli specchi d'acqua, riservati ai bagnanti, attività pubblicitarie mediante distribuzione di manifesti e/o lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;

q) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei, compresi tra la linea di battigia ed una linea parallela posta ad 1 (uno) miglio da questa ultima, con qualsiasi tipo di aeromobile e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 (trecento) metri – 1.000 (mille) piedi, ad eccezione di mezzi di soccorso e Polizia;

r) campeggiare, installare tende ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.), accendere barbecue e fornelli da campeggio nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia;

s) accendere fuochi di qualsiasi genere e/o natura, falò, esercitare spettacoli pirotecnici ovvero questi ultimi potranno essere esercitati previo ottenimento di apposita autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Navigazione, della Polizia di Stato, della Polizia Locale e dell'Autorità Aeroportuale per quanto riguarda gli aspetti di pubblica sicurezza, nonché dall'Ufficio Demanio Marittimo per quanto concerne l'occupazione di pubblico demanio, oltre a tutto quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

t) posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;

u) effettuare movimenti e spostamenti di sabbia non preventivamente autorizzati, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della presente Ordinanza;

v) transitare e/o sostare dinanzi alle zone di approdo delle barche da pesca durante le operazioni di alaggio e varo delle stesse;

z) la pesca in genere, la stessa è regolamentata dalle leggi speciali in materia professionale e non, nonché da quanto stabilito dalle disposizioni della Capitaneria di Porto di Roma e dell'autorità sanitaria locale (ASL);

w) occupare in qualunque modo le aree dunali come delimitate dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato nonché transitare su di esse per qualunque motivo. Le violazioni saranno sanzionate come alterazioni delle aree dunali ai sensi degli artt. 9, 13 e 23 del citato Regolamento comunale del verde pubblico e privato. Sono fatte salve solo le attività manuali di pulizia delle dune esercitate dai soggetti autorizzati;

ART. 6

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

Chiunque gestisca strutture destinate alla balneazione ubicate sul Demanio marittimo

HA L'OBBLIGO

1. Di conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 66/2025 del 09 maggio 2025 per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e l'uso degli specchi acquei;
2. Di comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pomezia nonché all'Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica le date di apertura delle attività;
3. Di esporre in luogo ben visibile agli utenti copia della presente ordinanza nonché della vigente ordinanza dell'Autorità Marittima;
4. Di esporre con idonea cartellonistica ed in luogo ben visibile agli utenti l'elenco dei prezzi dei servizi offerti, come da disposizione legislativa della Regione Lazio n. 13/2007;
5. Le eventuali concessioni demaniali marittime o convenzioni, se ricadenti entro i 250 mt. dai fossi, dovranno esporre in modo ben visibile, nell'arenile in concessione, almeno due cartelli redatti in almeno due lingue, italiano ed inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
6. Di consentire al pubblico l'accesso gratuito attraverso le concessioni demaniali per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa in concessione demaniale anche al fine di balneazione;
7. Di delimitare l'area in concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con pali di legno naturale, di altezza massima di 90 cm., distanziati l'uno dall'altro di mt. 2 e uniti insieme da materiale ecocompatibile, e comunque in base a quanto stabilito all'art. 4 Capo II del R.R. n. 19 del 12.08.2016;
8. Di garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con la presenza ogni 100 (cento) metri di fronte mare o frazione di 100 mt. di almeno un assistente abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di "Assistente Bagnanti", rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
 - brevetto di "Bagnino di Salvataggio", rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
 - brevetto di "Assistente Bagnanti", rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
3. I concessionari dovranno, altresì, assicurarsi che gli assistenti bagnanti – sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente, diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse – durante l'orario di balneazione:
 - indossino una maglietta di colore rosso con scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione ("SALVATAGGIO e LIFEGUARD");
 - siano dotati di fischiello;
 - siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, agli Organi preposti tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia oppure sulla torretta di avvistamento, ove prevista.
3. Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto in conformità e secondo le modalità previste

- dall'art. 10 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma n. 66/2025 del 09 maggio 2025. Ove non risulti assicurato tale servizio, secondo le modalità sopra descritte, si procederà alla chiusura da parte dell'Autorità dell'attività commerciale fino all'accertamento del ripristino del servizio;
3. Di provvedere a predisporre una postazione opportunamente segnalata, per lo stazionamento di un defibrillatore all'interno dell'area in concessione: lo stesso strumento dovrà essere sottoposto ad una regolare manutenzione in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente;
 4. Di vietare l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento per accertare l'assenza di persone nelle cabine;
 5. Di curare la perfetta manutenzione e stato di pulizia giornaliera nonché di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa. La pulizia e l'igiene delle aree in concessione deve essere effettuata fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima e dopo l'apertura dell'esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
 6. Di curare la pulizia, il livellamento e l'igiene dei tratti di arenile libero adiacenti all'area in concessione per un'ampiezza di 20 (venti) metri per lato anche con l'ausilio di mezzi meccanici appositamente attrezzati. La pulizia e il livellamento dell'arenile deve comunque avvenire prima e dopo l'orario della balneazione;
 7. Di installare gli ombrelloni, laddove consentito, mantenendo la distanza minima di metri 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file parallele alla linea di costa si dovrà mantenere la distanza minima di metri 4,50;
 8. Di collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dal competente Ufficio Comunale Tutela dell'Ambiente, vietando l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idonea sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;
 9. Di assicurare, ai portatori di handicap, l'accesso al mare mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari fino alla battigia e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti, dotando i servizi igienici di apposita segnaletica di colore arancione riportante ben visibile il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, di attenersi a quanto disposto nel Regolamento Regionale n. 19 del 12.08.2016.
 10. Nell'ambito di spiagge libere con servizi, esercizi di ristorazione, noleggi di imbarcazioni e natanti da diporto in genere e di attrezzature balneari, art. 3 del R.R. n. 19/2016 del 12.08.2016 tipologie aree demaniali finalità turistiche e ricreative lett. b) e) ed f), le attrezzature balneari mobili, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l'utente lascia l'area.
 11. Di indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;
 12. Di assicurare l'apertura delle attività rientranti nella concessione bar, ristoranti, etc., con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
 13. Di assicurarsi, prima di effettuare il noleggio e/o affitto di cabine spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, etc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza;
 14. Di assicurarsi che le boe di cui è prevista l'installazione per corridoi di lancio, balneazione sicura ecc., siano ancorate con sacco di juta/cocco pieno di sabbia;
 15. All'interno delle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime il concessionario deve esporre in maniera ben visibile:
 - a) la dichiarazione di inizio attività;
 - b) le ordinanze delle Autorità competenti relative all'uso degli arenili;
 - c) un avviso sullo stato di balneabilità delle acque e su eventuali pericoli;
 - d) una tabella recante gli orari praticati, i servizi offerti e le tariffe applicate al pubblico;
 - e) eventuali comunicazioni istituzionali delle Autorità competenti.

In prosecuzione di quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 28/12/2018 è fatto divieto all'utilizzo di tutti gli articoli in plastica monouso, con particolare riguardo a quelli legati alla vendita ed alla somministrazione di cibi e bevande, incentivando il vuoto a rendere per il consumo di bevande, gli

esercizi commerciali dovranno utilizzare piatti, posate, bicchieri e tovaglie in materiale compostabile o lavabile.

Allo scopo di garantire i presidi di salvataggio ottimizzando i costi, i concessionari potranno avvalersi di forme associative per offrire i suddetti servizi, avvalendosi delle previste forme autorizzative.

All'interno delle aree in concessione l'installazione di giochi per bambini "gonfiabili" potranno essere installati previa autorizzazione della Commissione Comunale di Vigilanza AA.PP., mediante sistemi che garantiscano la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori e conformi alle norme di sicurezza previste dal D.M. 18/05/2007;

I concessionari, nell'ambito della propria concessione, possono, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale e salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa in materia vigente, individuare aree debitamente attrezzate e recintate per un'altezza non superiore a mt. 1,20 (realizzate con materiali ecocompatibili, di facile rimozione e che non impediscano la visuale), da destinare al ricovero e accoglienza di animali d'affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie.

In ogni caso, prima dell'apertura delle strutture balneari, i concessionari dovranno premunirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto per tale attività.

ART. 7

ACCESSO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Al fine di garantire una più ampia fruizione alle persone diversamente abili, i concessionari dovranno predisporre, in adiacenza all'area in concessione, camminamenti perpendicolari (dal lato strada fino a 5 metri dalla battigia) non meno di mt. 1,25 di larghezza.

Detti percorsi potranno essere installati previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio comunale e dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare.

I predetti percorsi dovranno essere dotati di apposita segnaletica di colore arancione riportante, ben visibile, il prescritto simbolo internazionale di accessibilità, ai fini di consentire la loro immediata identificazione.

I concessionari inoltre possono, per una maggiore accessibilità al mare alle persone diversamente abili, installare una passerella sulla battigia. Il camminamento dovrà essere di tipo arrotolabile e in materiale ecocompatibile, ovvero non dovrà essere di tipo fisso, potrà essere posizionato esclusivamente per lo stretto tempo necessario per l'accesso al mare alle persone diversamente abili, e dovrà essere rimosso dalla battigia subito dopo l'uso del disabile.

In qualsiasi modo il camminamento non dovrà essere permanente e dovrà essere rimosso immediatamente in ogni caso di pericolo o emergenza, rimanendo il concessionario demaniale l'unico responsabile per ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare a persone e/o cose.

ART. 8

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE

Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, il Comune di Pomezia installerà, dal 15 giugno al 15 settembre, n. 8 (otto) postazioni di salvataggio, nei seguenti punti:

- postazione n. 1: altezza di via Brema a sx dell'area in consegna all'Aeronautica Militare - Passaggio a mare n. 9;
- postazione n. 2: altezza di via Nizza a sud della postazione n. 1 e a nord dello stabilimento "Tinga" - Passaggio a mare n. 9;
- postazione n. 3: altezza via Positano e via Ischia - Passaggio a mare n. 28;
- postazione n. 4: altezza viale Francia a sud dello stabilimento "Bagni Belvedere" - Passaggio a mare n. 37;

- postazione n. 5: altezza via Francia a nord dell'ex stabilimento balneare "Piccolo Porto" - Passaggio a mare n. 40;
- postazione n. 6: altezza di via Siviglia fra lo stabilimento "Ma.mi Beach" e lo stabilimento "Univelica" - Passaggio a mare n. 46;
- postazione n. 7: altezza di via Belgrado - Passaggio a mare n. 56;
- postazione n. 8: altezza di via Praga - Passaggio a mare n. 58;

Per ogni postazione di salvataggio sarà collocata una torretta di avvistamento in materiale ecocompatibile e una passerella anch'essa in materiale ecocompatibile minimo di ml. 1.25 di larghezza e lunga fino a circa 10 ml dalla battigia.

Ogni postazione, inoltre, sarà fornita di pattino di salvataggio, defibrillatore, sedia da mare job per persone diversamente abili, di cartellonistica informativa e segnaletica, e di tutte le altre dotazioni di sicurezza prescritte dall'art. 10 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto - Circondario Marittimo di Roma n. 66/2025 del 09 maggio 2025.

Il servizio di assistenza e salvataggio sarà assicurato nelle suddette zone tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre, dal lunedì alla domenica, ininterrottamente a partire da mezz'ora prima e fino a mezz'ora dopo gli orari di balneazione.

Al di fuori del periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, nelle predette otto zone elencate non sarà garantito il servizio di salvataggio, sarà apposta cartellonistica di "BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO".

Negli arenili liberi sprovvisti di salvamento saranno apposti cartelli in 7 lingue con la seguente dicitura: "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO".

ART. 9

DISCIPLINA DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME IN CONVENZIONE

I concessionari che hanno sottoscritto gli accordi/convenzioni con l'Ufficio Demanio Marittimo comunale riguardanti i tratti di arenile a libera fruizione, dovranno garantire i servizi di: assistenza e salvamento ai bagnanti, pulizia giornaliera dell'arenile in convenzione, percorsi fino alla battigia per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti.

Le aree in convenzione dovranno essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con pali di legno naturale di altezza massima di cm. 90, distanziati l'uno dall'altro di mt. 2, uniti insieme da materiale ecocompatibile, e comunque in base a quanto stabilito all'art. 4 Capo II del R.R. n. 19 del 12.08.2016;

I concessionari sono, altresì, tenuti ad impiantare nelle aree in convenzione ed in zone ben visibili appositi cartelli, di dimensione minima cm 59,4 X 42 (Formato A2), realizzati in materiale resistente alle intemperie e contenenti la seguente dicitura: "Comune di Pomezia – Spiaggia libera con servizi – INGRESSO LIBERO".

I suddetti cartelli dovranno essere redatti in almeno due lingue (italiano – inglese).

Fermo restando la destinazione ad uso libero e gratuito del tratto di arenile oggetto della convenzione sottoscritta, è assolutamente vietato il preposizionamento di attrezzature balneari.

ART. 10

DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI KITESURF

Per quanto concerne l'attività di kitesurf questa può essere praticata usufruendo di tratti di arenili demaniali marittimi all'uopo destinati a tale disciplina.

Nelle more dell'attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.), l'attività di kitesurf è consentita nelle seguenti aree:

- a) Lungo il Fosso di Pratica di Mare;
- b) Lungo il Fosso della Crocetta;

le quali verranno affidate, custodite ed allestite dai soggetti che individuerà l'amministrazione comunale. I predetti soggetti dovranno inoltre provvedere alla realizzazione e mantenimento del corridoio di lancio a norma, munendosi delle apposite autorizzazioni rilasciate dagli organismi all'uopo preposti.

I soggetti autorizzati dal Comune di Pomezia e dalla Capitaneria di Porto di Roma all'allestimento nonché all'installazione e gestione dei corridoi di lancio e della relativa segnaletica fissa e galleggiante devono garantirne il mantenimento.

La mancanza degli idonei corridoi di lancio preclude la pratica del kitesurf nelle aree destinate a questa attività.

Al di fuori dei tratti di arenile demaniale marittimo all'uopo destinato è fatto assoluto divieto di transitare o sostare con l'aquilone da kitesurf in volo.

Nelle aree sopra citate è garantita la libera fruizione dell'attività di kitesurf ed è vietata la fruizione ai bagnanti sia per l'intera profondità della spiaggia sia nello specchio acqueo antistante. Inoltre, deve comunque essere garantito il libero transito sulla battigia.

Infine, si ricorda che chiunque svolga, a qualsiasi titolo, attività sportive è personalmente responsabile – sia in sede civile che penale – di ogni propria azione che possa comportare danno a se stesso, persone, animali e/o cose.

È obbligatorio per le associazioni stipulare specifica polizza assicurativa che garantisca la r.c. dei propri soci. Il Comune di Pomezia è espressamente manlevato da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone e/o cose che dovesse, eventualmente, verificarsi nei corridoi in questione e/o nelle aree destinate all'attività sportiva di kitesurf o nelle aree limitrofe alle stesse derivanti dalla pratica della predetta attività.

Restano fatti salvi ulteriori, diversi obblighi previsti dalle ordinanze in materia, emanate dalle competenti Autorità Marittime.

È fatto divieto alle associazioni e ai singoli fruitori di occupare qualsiasi porzione di arenile, se non espressamente autorizzata e delimitata dal Comune di Pomezia, in particolare di occupare o transitare sulle aree dunali come individuate nel REgolamento comunale del verde pubblico e privato.

ART. 11

APPRODO NATANTI DA DIPORTO

Il punto di approdo n. 3, a ponente del Fosso della Crocetta, per un fronte mare di ml. 60 a partire dall'asse centrale del Fosso stesso e fino a 5 mt. dalla battigia, è destinato esclusivamente all'alaggio, varo e rimessaggio di natanti da diporto a vela con deriva mobile e natanti privi di motore ivi inclusi natanti di supporto e salvataggio.

I fruitori delle suddette aree dovranno osservare i seguenti obblighi:

- non installare strutture di qualsiasi tipo;
- depositare materiali di rifiuto negli appositi contenitori posizionati a cura del Comune e mantenere il decoro e la pulizia dello spazio dagli stessi utilizzato;
- evitare di provocare qualsiasi forma di inquinamento del demanio marittimo e marino;
- porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a garantire che le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni si svolgano in condizioni di sicurezza;
- segnalare idoneamente eventuali cavi in tensione che fossero utilizzati per manovre di alaggio e varo, fermo restando il divieto di lasciarli tesi al termine delle suddette operazioni;
- lasciare liberi i 5 metri dalla battigia per il libero transito;
- segnalare tempestivamente agli Uffici comunali competenti ed alle forze dell'ordine, il verificarsi di qualsiasi situazione contraria all'ordine pubblico o al pubblico interesse.

Nell'area in argomento è vietata ogni altra attività balneare e/o elioterapica.

È, altresì, tassativamente vietata l'attività commerciale di vendita di prodotti e/o servizi di qualsiasi natura e genere.

ART. 12

CORRIDOI DI LANCIO

Al fine di permettere l'uscita ed in rientro in/da mare secondo modalità e criteri compatibili con la sicurezza

della navigazione e della balneazione, ai relativi siti a terra di ricovero, anche in regime di concessione demaniale marittima, di unità da diporto di piccole dimensioni ed assimilate, pure a noleggio, quali, natanti, acquascooter, unità effettuanti sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di *banana Boat* e piccoli gommoni, attività sportivo-nautica denominata *kitesurf, kite foil, wing foil, windsurf, windwings, e similari, rayboard, snorkeling trainato, seafly, subwing o surferboard, flyboard, Jet-ski, acquascooter subacquei*, i soggetti legittimati dovranno rivolgere richiesta all'installazione di apposito corridoio di lancio, valida ai fini demaniali marittimi, a questa Amministrazione Comunale Settore – VI Servizio Demanio Marittimo. Preventivamente all'emissione del relativo provvedimento questa Amministrazione avrà cura di richiedere, ai fini istruttori, tra gli eventuali ulteriori, il parere dell'Autorità Marittima (cfr. Circondario Marittimo) per gli aspetti della sicurezza della navigazione e della balneazione.

Le caratteristiche dei corridoi di lancio dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'Autorità Marittima con il vigente "Regolamento relativo alla disciplina dell'uso di unità da diporto per finalità sportive e turistico-ricreative" (vds Ordinanza n. 52/2024 emessa in data 06.06.2024) e alla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Roma.

All'interno dei corridoi di lancio è assolutamente vietato ormeggiare e balneare.

ART. 13 CONDUZIONE ANIMALI

L'accesso di animali sull'arenile demaniale, durante la stagione balneare, è consentito dalle ore 20,00 alle ore 08,00, è disciplinato in base a quanto stabilito nel regolamento comunale per quanto ne riguarda la conduzione, mentre è sempre consentito nelle seguenti aree:

- a) presso le concessioni demaniali marittime del litorale di Torvajonica che hanno predisposto aree all'uopo destinate;
- b) tra i passaggi a mare n. 57 e n. 58;
- c) tra i passaggi a mare n. 04 e n. 05.

L'accesso alle aree di cui ai punti *b)* e *c)* è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto nel periodo dell'intera stagione balneare;
- in tali aree verranno effettuati periodici interventi di pulizia a cura del Comune;
- in tali aree non sarà presente il servizio di salvamento ai bagnanti;
- in tali aree potranno accedere i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- i proprietari/detentori degli animali sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli stessi e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- i proprietari/detentori degli animali hanno l'obbligo di provvedere autonomamente alla fornitura di acqua potabile;
- i proprietari/detentori degli animali devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- i proprietari/detentori di cani hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata;
- gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- i proprietari/detentori degli animali devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli stessi e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

Qualsiasi infrazione verrà punita, se il fatto non costituisce reato, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, come stabilito all'art. 15 dell'Ordinanza balneare vigente.

E' comunque consentito l'accesso degli animali utilizzati per funzioni di salvataggio, per l'ausilio alle persone diversamente abili e per il controllo del territorio – quali cani di salvataggio, cani guida per non vedenti (purchè tenuti al guinzaglio), cani antidroga e antiesplosivi, per quanto strettamente necessario.

ART. 14

DESTAGIONALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 e del Regolamento regionale n. 19/2016 il Comune di Pomezia ha facoltà di consentire l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, consentendo l'utilizzo delle aree demaniali marittime in concessione in corso di validità del titolo concessorio e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.

1. Al di fuori della stagione balneare e comunque a decorrere dal 30 Settembre 2026, nelle more dell'emanazione da parte del Governo della nuova disciplina del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo, è consentita la destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative sul demanio marittimo. Le strutture di facile rimozione, utilizzate per finalità turistico ricreativa, eventualmente presenti sull'area demaniale in concessione, ed adibite ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, e servizi ad esse connessi, possono essere autorizzati dal Comune, su istanza del concessionario a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa in materia. Al fine del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere garantita l'apertura di almeno tre giorni a settimana (per le attività turistico commerciali preferibilmente il fine settimana), ed essere in regola con il pagamento del canone concessorio, fermo restando il possesso e la validità delle autorizzazioni amministrative operanti ed il rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza;

2. in ogni caso, per tutto l'anno solare, i concessionari sono tenuti a garantire:

- lo stato di pulizia e decoro di tutta la superficie in concessione e quella di pertinenza;
- l'accesso libero e gratuito, H 24, anche se attraverso passaggi insistenti su proprietà privata; 4 su specifica istanza degli interessati è possibile valutare casi diversi di utilizzo dell'area in concessione e/o delle aree a libera fruizione;

1. Al fine di definire i criteri e le modalità del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati possono avanzare istanza entro il 21 Settembre 2025 contenente:

- l'elenco delle strutture che si intende destagionalizzare per il periodo a partire dal 22 Settembre 2025, per le quali è consentita l'apertura delle attività secondarie. Saranno accettate esclusivamente le domande presentate con il modello allegato alla presente, da indirizzarsi all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Pomezia;
- Ricevuta di versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 100,00 (cento/00) da versare alla presentazione della domanda mediante portale pagoPA <https://pomezia.comune.plugandpay.it/> Causale Diritti istruttoria destagionalizzazione Ufficio Demanio Marittimo – Anno 2024.
- Presentazione di relazione tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato che specifichi che le strutture da destagionalizzare siano già state precedentemente autorizzate a carattere stagionale attraverso titolo edilizio, nulla osta igienico-sanitario e parere paesaggistico, nonché la loro rispondenza a quanto inserito sul Portale del Mare (SID);
- Planimetria dell'area in concessione con eventuale indicazione delle porzioni utilizzate durante l'attività di destagionalizzazione;
- titoli abilitativi, autorizzazioni, pareri e altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia, per consentire al concessionario di ottenere l'autorizzazione affinché le strutture di facile rimozione già assentite in concessione e presenti sul Portale del Mare (SID) possano rimanere allocate sull'area demaniale marittima per tutto il periodo di durata della stessa, così come statuito dall'art. 52 bis comma 2 della LR 13/2007 e s.m.i. (es. permesso di costruire, genio civile, nulla osta igienico-sanitario, autorizzazione paesaggistica ordinaria, eventuali altre autorizzazioni e quant'altro necessario a dimostrare la regolarità delle strutture da destagionalizzare);

1. di stabilire che sarà cura del concessionario:

- mantenere il carattere invernale del paesaggio marittimo limitando le strutture alle sole utili allo svolgimento delle attività invernali previste;

- mantenere pulito l'arenile;
 - il controllo dell'area di cui è concessionario;
 - provvedere ai servizi igienici ed all'accesso libero e gratuito dell'arenile, per l'estensione dell'uso dell'arenile alla stagione non balneare;
 - al rispetto del limite dei valori acustici previsti dalla normativa vigente in materia;
 - rispettare l'obbligo tassativo di apposizione della bandiera rossa e dei cartelli monitori indicanti il divieto di balneazione e l'assenza del servizio di salvamento, dal termine della stagione di balneazione;
 - di prevedere tra le attività da potersi inserire nel programma di destagionalizzazione, il noleggio di attrezzature per l'attività di elioterapia, fermo restando il divieto di balneazione nel periodo invernale;
1. Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria del Circondario Marittimo di Roma-Fiumicino in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione.
 1. Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

ART. 15

DIVIETO LIMITATO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SULLE SPIAGGE COMUNALI ED IN CONCESSIONE

E' fatto divieto di fumo a tutti i cittadini residenti e non del Comune di Pomezia, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio di competenza, entro i 5 mt. dalla battigia.

E' consentito fumare soltanto nelle aree attrezzate degli stabilimenti balneari nonché nelle immediate adiacenze e in ogni caso entro una distanza massima di mt. 2 delle apposite strutture dotate di posacenere o altri appositi contenitori, anche ad uso personale, nonché nelle spiagge libere entro i 2 mt. dalle mini isole ecologiche ivi installate.

E' altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo, sull'arenile e nelle acque, ai sensi dell'art. 232 bis e l'art. 232 ter del D. Lgs. 152/2006, sanzionato ai sensi dell'art. 40, Legge n. 221/2015.

ART. 16

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFFUSIONI ACUSTICHE

LIMITI ORARI PER LA DIFFUSIONE E/O RIPRODUZIONE SONORA DURANTE LA STAGIONE ESTIVA

La diffusione e/o riproduzione sonora durante le attività di spettacolo di arte varia e/o intrattenimento e/o serate danzanti per i gestori in possesso del relativo titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, deve rispettare i seguenti limiti:

- Dal 15 giugno 2026 e fino al 15 settembre 2026, nelle giornate del venerdì e del sabato è consentito prolungare la diffusione sonora fino alle ore 03.00 del giorno successivo mentre la domenica fino alle ore 02.00 del giorno successivo;
- per i restanti giorni della settimana (dal lunedì al giovedì) e fino alla data del 15 settembre, permane il limite delle ore 24.00.

Il limiti predetti sono validi a condizione che i gestori delle predette attività siano in possesso del nulla-osta d'impatto acustico rilasciato dal competente Settore Comunale Tutela dell'Ambiente, ai sensi della legge del 26 ottobre 1995 n. 447, nonché in possesso nella sede dell'attività, della valutazione d'impatto acustico di verifica dei livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ai sensi del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

I soggetti che non siano in possesso dei requisiti sopra prescritti dovranno cessare le diffusioni musicali alle ore 22.00 anche nelle giornate di sabato, domenica e prefestive.

La presente Ordinanza rappresenta unicamente una deroga agli orari per la diffusione sonora e non una deroga a quelli che sono i limiti delle emissioni sonore prodotte indicati dalle normative vigenti in materia, riportati nella documentazione di cui al punto a) -nulla-osta d'impatto acustico e valutazione d'impatto

acustico.

Si rammenta con l'occasione che l'art. 659 del Codice Penale recita testualmente:

“Chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 309,00 euro”.

In caso di violazione del presente dispositivo, oltre alla sanzione pecuniaria, sarà immediatamente revocata l'Autorizzazione all'attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo rilasciata ai sensi del TULPS.

ART. 17

REGIME SANZIONATORIO ED OSSERVANZA DEL DISPOSITIVO

La presente ordinanza regola l'utilizzo del demanio marittimo limitatamente alle aree di competenza territoriale del comune di Pomezia e si intende efficace per tutto l'anno solare, restando valida fino ad eventuale successiva nuova disposizione e/o ordinanza.

E' abrogata ogni precedente disposizione e/o ordinanza concernente le attività oggetto della presente ordinanza in contrasto o comunque incompatibile con essa.

Chiunque violi le disposizioni previste dalla presente Ordinanza è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e di tutte quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative applicabili.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro giorni 60 dalla pubblicazione ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.

SEGNALETICA

VERDE: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;

GIALLA: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

ROSSA: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

EMERGENZA IN MARE	1530 (CHIAMATA GRATUITA)
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORVAIANICA	06-9155395
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	112
GUARDIA DI FINANZA	117
VIGILI DEL FUOCO	112
EMERGENZA SANITARIA	112
POLIZIA LOCALE	06-9100586
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CLINICA SANT'ANNA POMEZIA	06-916331
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE GRASSI OSTIA	06-56481
CAMERE IPERBARICHE: POLICLINICO UMBERTO I (ROMA)	06-49970424

CONSIGLI UTILI AGLI UTENTI

- meglio non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla

temperatura ambiente;

- non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- meglio non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- meglio non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- se sei stato troppo tempo esposto al sole, entra in acqua gradatamente;
- evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce (sono questi i segnali che precedono l'insolazione);
- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, dalla riva, dal natante di appoggio, dalla visibilità del bagnino;
- meglio non allontanarti mai a più di 50 (cinquanta) metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla;
- non fare il bagno quando il bagnino ha esposto la bandiera rossa.

Il mare e la spiaggia costituiscono una risorsa naturale di inestimabile valore ma, al tempo stesso, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e minacciati del pianeta: Il tuo comportamento può fare la differenza.

- aiutaci a mantenere la spiaggia pulita utilizzando gli appositi raccoglitori messi a disposizione lungo tutto il litorale;
- se intendi fare il bagno, si consiglia l'uso di creme contenenti filtri solari a base di minerali, come l'ossido di zinco;
- non raccogliere conchiglie e gusci dei paguri, coralli, piante di macchia mediterranea, si tratta di patrimoni naturali e parti fondamentali dell'ecosistema marino;
- se possiedi un natante a motore, rispetta scrupolosamente i limiti imposti dalle Capitanerie di Porto per l'avvicinamento alla spiaggia. Non è permesso arrivare a riva con il motore acceso. E a un giro in motoscafo, se puoi, cerca di preferire una più ecologica e salutare uscita in pedalò o con la tavola da surf;
- rispetta la fauna marina e terrestre. Limita l'inquinamento acustico, motori accesi a lungo, schiamazzi, stereo e radio accese. Non catturare gli organismi marini che vivono sulle rocce, come granchi e molluschi bivalvi, né cavallucci e stelle marine;
- Ricordati che la pesca subacquea è vietata a distanze minori di 500 metri dalle spiagge dove siano presenti bagnanti e, se sei un pescatore dilettante, ricordati di ributtare in mare i piccoli pesci pescati.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, sostituisce ed abroga tutte le altre Ordinanze di Balneazione precedentemente emesse dall'Ufficio Demanio del comune di Pomezia.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni normative e legislative in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria operanti sul territorio sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza balneare è pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Pomezia alla sezione delle Aree Tematiche – Ambiente e Verde – Demanio Marittimo, e viene trasmessa:

- Al Dirigente Settore II Attività Produttive - SEDE
- Al Dirigente Settore V Tutela Ambiente - SEDE
- Al Dirigente Protezione Civile – SEDE
- Al Dirigente del Settore III - Cultura - SEDE
- Polizia Locale - SEDE

- Capitaneria di Porto Fiumicino pec: cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it
- Ufficio Locale Marittimo di Torvaianica mail: lctorvajanica@mit.gov.it
- Regione Lazio - Area Blue Economy. Pianificazione Dello Spazio Marittimo E Degli Arenili Per Finalita' Turistico Ricreative pec: areaeconomiadelmare@pec.regione.lazio.it
- All'Azienda A.S.L. ROMA6 - Ufficio S.I.S.P. pec: servizio.protocollo@pec.aslroma6.it
- Comando Compagnia Carabinieri Pomezia pec: trm26940@pec.carabinieri.it
- Polizia di Stato Commissariato di Ostia Lido (Roma) pec: dipps172.4800@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia Guardia di Finanza – Pomezia pec: rm1240000p@pec.gdf.it
- Sindacato Italiano Balneari Pres. Sig. Schiano Moriello Marco c/o La Michelangelo Srl pec: lamichelangelo.srl@legalmail.it
- Assobalneari Pres. Sig. Nasso Davide c/o Tinga Italia Srl pec: tingaitaliasrl@legalmail.it
- Associazione Concessionari Balneari Pres. Sig. Sacristano Marco c/o Gigi Srl pec: gigisrlbar@legalmail.it
- Associazione Pia Unione Pescatori Pres. Sig. Massimo Bongarzone pec: piaunione@pec.confcoop.it
- Soc. Coop. Rosa dei Venti Sig. Conte Michele mail: michele.conte@live.it
- Soc. Coop Torre del Vajanico Sig. Barbieri Erik mail: erik_multi@hotmail.it
- Assoc. Pescatori "Stella Marina" Sig. Camerota Roberto mail: coopstellamarina@gmail.com
- Associazione Concessionari Balneari Pres. Sig. Sacristano Marco c/o Gigi Srl pec: gigisrlbar@legalmail.it
- CNA Balneatori c/o Aecae srl -pec: aecaesrl@leglmail.it

Pomezia,

Il Sindaco
VERONICA FELICI

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

Pomezia

12/05/2026

Il Sindaco
VERONICA FELICI / ArubaPEC S.p.A.